

Buone prassi e differenze di genere

Allo scopo di promuovere la considerazione delle differenze di genere in relazione alla predisposizione e realizzazione delle attività di prevenzione (articolo 6, comma 8, lettera l) del D.Lgs. n. 81/08), si reputa utile segnalare che, nel caso in cui si chieda la validazione di una “buona prassi”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v) del D.Lgs. n. 81/08, che riguardi le differenze di genere o anche le differenze di genere, tale richiesta dovrà essere effettuata descrivendo per ciascuna delle voci presenti nel modello di presentazione per la validazione ai sensi dell’articolo 6 già approvato dalla Commissione consultiva – che rimane invariato – quali aspetti della buona prassi abbiano riflessi sulle differenze di genere. Fermo restando che i dati di una buona prassi del tipo in oggetto vanno disaggregati per sesso, si indicano – a titolo puramente esemplificativo – una serie di aspetti da evidenziare nell’ambito delle voci del citato modello:

- inserimento della valorizzazione della dimensione di genere all’interno della valutazione dei rischi;
- prevenzione dello stress lavoro correlato in ottica di genere;
- nuove misure a tutela del malato, con particolare riferimento al malato oncologico o affetto da malattie cronico-degenerative, o di suo familiare;
- programmazione della formazione, informazione e comunicazione in ottica di genere.